

STATUTO

ANNUNZIATA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BIANCAVILLA CT VIA ENRICO TOTI
1

Numero REA: CT - 318692

Codice fiscale: 04784730873

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-02-2017 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

Art. 1 - Costituzione e sede

E' costituita una società cooperativa sociale denominata:

"ANNUNZIATA Società Cooperativa Sociale"

La società cooperativa ha sede in Biancavilla (CT). Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dell'atto costitutivo.

Con decisione dell'organo amministrativo la società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di sedi secondarie è necessaria la decisione dei soci.

Art. 2 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci.

In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci.

Art. 3 - Oggetto

La cooperativa, nel rispetto dei principi e dei metodi della mutualità e della solidarietà non persegue fini speculativi e di lucro ma intende far partecipi i soci dei benefici della Mutualità e della Cooperazione.

Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire è quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori attraverso una adeguata organizzazione produttiva, nella quale i soci possono esplicare le loro capacità nel settore dei servizi alla collettività, di carattere sociale, ed operare per la promozione umana e l'integrazione sociale di quanti vivono situazioni di disagio e di emarginazione.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La cooperativa, proponendosi di contribuire al miglioramento morale, economico, culturale dei soci si prefigge quanto segue:

- la gestione di scuole di ogni ordine e grado;
- attività scolastica e corsi di ogni ordine e grado di istruzione: nido, materna, elementare, media,

Allegato "B"
al N. 6612 di
Raccolta.

media superiore, commerciale, magistrale, linguistica, socio-psico-pedagogica, professionale, tecnica per geometri, industriale, classica e scientifica, musicale;

- attività di formazione per il personale scolastico;

- assistenza scolastica e svolgimento di attività di servizi educativi per allievi delle scuole di ogni ordine e grado;

- l'organizzazione di convegni, stages ed altre iniziative simili a carattere culturale, musicale, sportivo, turistico, scientifico e psicopedagogico;

- promozione, organizzazione e realizzazione di centri di aggregazione giovanile al fine di recuperare soggetti in stato di disagio sociale ed ambientale od in stato di devianza;

- reinserimento di persone in condizioni di disagio sociale mediante la realizzazione di iniziative per attività di addestramento lavorativo o di inserimento alla vita attiva;

- sostegno all'inserimento, nell'attuazione delle pari opportunità e dignità sociali dei cittadini, di soggetti disoccupati ed inoccupati in genere nel mondo del lavoro, fornendo informazioni sulle opportunità e fornendo percorsi personalizzati di ricerca attiva del lavoro, valorizzando attitudini, aspirazioni e capacità professionali anche attraverso specifiche attività di orientamento;

- sostegno alla costituzione dei corsi di educazione permanente, di formazione professionale e di riqualificazione, così da favorire l'affermazione del diritto allo studio;

- gestione ed organizzazione di attività educative, formative, didattiche e di istruzione anche in collaborazione con scuole, enti, cooperative, fondazioni ed istituzioni;

- gestione di strutture diurne e residenziali per minori e/o giovani che si trovano in situazioni di bisogno sociale, relazionale, economico, familiare, educativo o a rischio di devianza o in situazioni di disagio.

La cooperativa sociale, per il raggiungimento dei propri fini potrà:

- stipulare contratti o convenzioni con enti pubblici e privati, partecipare a gare di appalto indette da enti pubblici e privati, assumere lavori da affidare in esecuzione ai soci;

- aderire a società e consorzi di cooperative aventi finalità analoghe o comunque congruenti;

- prestare ogni tipo di servizio connesso e inerente

con le attività elencate;

- compiere tutti gli atti e i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento su mercato.

Potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria consentite agli operatori non qualificati, necessarie ed utili alla realizzazione dell'oggetto sociale e comunque direttamente attinenti allo stesso, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà utilizzare la legislazione in vigore, nonché finanziamenti, incentivi e quant'altro previsto dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, da enti locali ed altri enti o istituti pubblici e privati; potrà ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma; potrà partecipare ad un gruppo cooperativo paritetico, ai sensi dell'art. 2545-septies; potrà accedere a tutte le forme di benefici ed agevolazioni fiscali, previdenziali, finanziarie o di altra natura, previste dalle normative regionali, nazionali e comunitarie attuali e future.

Tutte le attività sopra citate verranno svolte e promosse nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia, anche attraverso l'ottenimento di autorizzazioni, l'iscrizione in appositi albi, elenchi e registri, ordinari e speciali, e con l'eventuale collaborazione interna e/o esterna di soggetti aventi requisiti specifici, nel caso in cui ciò sia espressamente previsto o richiesto dalle inderogabili norme di legge.

Art. 4 - Modello societario

La cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice

vigente in materia di società cooperative.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Art. 5 - Prevalenza

A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
5. lo svolgimento dell'attività a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di corrispettivi di importo simbolico tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio e che il corrispettivo medio (Cm) percepito dalla scuola paritaria è inferiore al costo medio per studente (Cms), annualmente pubblicato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini della verifica del rispetto del requisito di cui all'art. 4, comma 3, lett. c) del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 200 del 2012.

Art. 6 - Requisiti dei soci

Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a tre.

Soci Lavoratori: Possono essere soci cooperatori le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma

subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'Organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci.

Soci in prova: a norma dell'art. 2527 c.c., sono soci cooperatori ammessi in una categoria speciale in virtù dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa. Tali soci non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo di cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto l'Organo amministrativo provvederà al ripristino dei rapporti previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.

Soci volontari: prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa e per la totalità dei soci.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 Codice Civile.

Art. 7 - Procedura di ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:

- autocertificazione dalla quale risulti: nome,

cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e, se esistente, indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento.

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.

Si devono indicare altresì:

- i motivi della richiesta e la categoria di soci cui si chiede di essere iscritti;
- l'ammontare della quota che ci si propone di sottoscrivere.

Il socio è tenuto:

a) ad osservare le norme di funzionamento della società, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto, della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 8 - Quote

Il valore nominale di ciascuna quota è pari ad Euro 500,00 (cinquecento).

All'atto della sottoscrizione va effettuato il versamento di almeno il venticinque per cento (25%) della quota sottoscritta e l'intero sovrapprezzo. La

restante parte è da versarsi entro un anno dall'ammissione.

Il socio che durante la vita della cooperativa intende sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini che stabilirà con apposita delibera dell'Assemblea su proposta dell'Organo Amministrativo.

Nella società nessun socio può avere una quota il cui valore nominale superi la somma di euro centomila.

Art. 9 - Vincoli sulle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota e per morte del socio.

In questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa o suoi eredi rispondono verso la stessa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata.

In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art.2536 del codice civile.

Art. 11 - Recesso

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente atto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- b) fusione o scissione;
- c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;
- d) trasferimento della sede sociale all'estero;
- e) revoca dello stato di liquidazione;
- f) eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo.

Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 12 - Esclusione

L'Organo Amministrativo può deliberare l'esclusione nei confronti del socio:

- 1) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- 2) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 3) nel caso indicato all'articolo 2531 c.c.;
- 4) nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;
- 5) nei casi previsti dall'articolo 2288, primo comma, Codice Civile.

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 13 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, subentrano nella partecipazione del socio deceduto.

Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

Art. 14 - Liquidazione della quota

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il

recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.

L'assemblea può deliberare, su proposta dell'organo Amministrativo, che decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto siano devolute alla riserva ordinaria.

Art. 15 - Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;
- b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;
- c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da

ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote; e) dall'eventuale fondo sovrapprezzo.

Le riserve b, c, d, e non possono essere ripartite tra i soci cooperatori nè durante la vita della società nè all'atto dello scioglimento.

Art. 16 - Capitale Sociale

Il capitale sociale della cooperativa è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento/00) e non potrà essere superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519 secondo comma del codice civile.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2446 Codice Civile.

Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio, la cooperativa si scioglie salvo che gli amministratori convochino l'assemblea per deliberare il ripristino del capitale.

Art. 17 - Bilancio

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente atto, la destinazione degli utili.

Art. 18 - Ristorni

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al trenta per cento (30%) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni

dell'assemblea, mediante:

- integrazione dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale.

Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale.

Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) dell'articolo 21 del presente statuto.

Art. 19 - Destinazione Utile

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le seguenti disposizioni di legge:

- a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, a questo deve essere destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali;
- b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura del 3%;
- c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del sovrapprezzo), nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purchè nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti;
- d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza;
- e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;
- f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.

Art. 20 - Organi sociali

Sono organi della società:

- a) - L'assemblea dei soci;
- b) - Il Consiglio di Amministrazione;
- c) - Il Collegio Sindacale.

Art. 21 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità delle norme di funzionamento e della legge vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Art. 22 - Modalità di Convocazione

Le assemblee sono tenute presso la sede sociale.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta

l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e viene convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dalle norme di funzionamento e dalla legge.

L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti.

L'Assemblea viene convocata dall'organo amministrativo con avviso spedito almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo (fax, posta elettronica certificata) ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

Art. 23 - Competenze e Quorum Costitutivi e Deliberativi

Spetta all'Assemblea:

1. determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;
2. approvare i bilanci;
3. distribuire gli utili;
4. approvare i regolamenti interni;
5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi compensi;
6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano fatto richiesta.

Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum: l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il cinquantuno per

cento (51%) dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si applicano i quorum di seguito previsti: l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del cinquanta per cento (50%) dei voti spettanti alla totalità dei soci.

Art. 24 - Diritto di Voto

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Art. 25 - Deleghe di Voto e Funzionamento dell'Assemblea

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di un socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori. Per le votazioni si procederà per alzata di mano o per acclamazione ovvero secondo modalità scelte dalla assemblea, purchè il voto sia sempre riconoscibile.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente

agli interessati, con il sistema del ballottaggio. Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art. 26 - Organo Amministrativo

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri da 3 (tre) a 5 (cinque) eletti dall'assemblea tra i soci.

Essi durano in carica tre esercizi. Essi possono essere rieletti e sono dispensati dal prestare cauzione.

In ogni caso spetta ad essi il rimborso delle spese sostenute per conto della cooperativa, nell'esercizio delle loro mansioni, comprese quelle di rappresentanza.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; può delegare determinandolo nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli Amministratori fissando i limiti della delega oppure ad un comitato esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione la cui convocazione spetta al Presidente si riunisce in via ordinaria periodicamente secondo quanto, preventivamente stabilito o tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno; straordinariamente quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri. Della convocazione deve essere inviata comunicazione tre giorni prima ai consiglieri salvo i casi di eccezionale urgenza nei quali si potrà inviare avviso tramite telegramma almeno un giorno prima.

Della convocazione sarà data notizia ai Sindaci effettivi. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 27

Il Consiglio di Amministrazione è investito dai più ampi poteri per la gestione della società. Spetta all'Organo Amministrativo (a titolo meramente esemplificativo):

- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;
- fissare le direttive per l'attività sociale;
- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla

base di quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e, se nominato, il direttore dell'azienda;

- redigere i bilanci;
- compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di Credito ed altri Enti;
- accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici, donazioni, liberalità di associazioni e di privati;
- assumere lavori ed assegnarli;
- convenire prezzi ed esigerli;
- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire ed estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi, richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della società o di terzi a valere su disponibilità liquide o su linee di credito;
- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare, scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;
- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie;
- deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad altri organismi di integrazione economica e determinare l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza;
- nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli organismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente nel proprio ambito;
- affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche su problematiche interessanti l'attività sociale;
- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione, recederne, transigere bonariamente o a mezzo di arbitri anche amichevoli compositori;
- fare elezioni di domicilio;
- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la retribuzione con il parere del Direttore, se nominato;
- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni ed atti, anche se non specificatamente

attribuiti nei precedenti punti alla sua competenza. L'Organo amministrativo potrà comunque effettuare tutte quelle attività ed iniziative che la legge o i patti sociali non attribuiscono alla competenza dell'assemblea.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella relazione sulla gestione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Art. 28 - Poteri di Rappresentanza

La società è rappresentata ed impegnata verso i terzi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione sia contrattualmente che giuridicamente a tutti gli effetti. Oltre il potere rappresentativo, ha il potere disciplinare e la firma sociale. Dirama le convocazioni del consiglio di cui presiede le adunanze.

E' pertanto autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza. Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. In caso di dimissioni, assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 29 - Collegio Sindacale

Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 c.c., nonché quando la società emetta strumenti finanziari non partecipativi, la cooperativa è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso tenuto conto delle tariffe professionali e designa altresì il presidente.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso uil Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della giustizia, o fra i

professori universitari di ruolo, in materie economiche e giuridiche.

Art. 30 - Compiti del Collegio Sindacale

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e delle norme di funzionamento sociale, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella loro relazione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la condizione di prevalenza anche con riferimento alle leggi speciali. Può esercitare anche il controllo contabile. In questo caso, l'intero collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Art. 31 - Modalità di Elezione del Collegio Sindacale

La nomina del collegio sindacale è determinata dall'assemblea sulla base delle maggioranze previste dal presente statuto.

Art. 32 - Controllo Contabile

Il soggetto incaricato del controllo contabile sarà scelto dai soci tra coloro che sono iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti. L'incarico del controllo contabile, ove prescritto, è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione, tenuto conto delle tariffe professionali, per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Art. 33 - Controllo dei Soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti, di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2476 Codice Civile.

Art. 34 - Scioglimento

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea.

Art. 35 - Modalità di Liquidazione

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 36 - Insolvenza

In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga un'attività commerciale, deve ritenersi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa.

Art. 37 - Clausole Mutualistiche

Le clausole mutualistiche, di cui al presente statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. Qualsiasi modifica di tali clausole comporta l'automatica messa in liquidazione della società.

Art. 38 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Art. 39 - Clausola Compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci saranno devolute al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri, nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Camera di Commercio di Catania ovvero, se non operante dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società.

La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori e sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i

due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Art. 40 - Disposizioni Generali

Per quanto non previsto dal presente atto valgono le norme del TITOLO VI "Delle società cooperative" del vigente Codice Civile, quelle relative alla disciplina delle s.r.l., in quanto compatibili, e le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed integrazioni e le norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

F.TO PLACIDO LAUDANI

F.TO PAOLO PENNISI.

La presente è copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese.
Esente da bollo.